

Compendio di
**DIRITTO
TRIBUTARIO**
Parte generale, speciale
e processuale

I edizione
2024

 NeldirittoEditore

8. Rateizzazione

Avvenuta la trasmissione (detta anche “presa a carico”), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve darne notizia al contribuente, attraverso una raccomandata semplice, al fine di allertarlo del fatto che l’azione esecutiva può prendere avvio e, così, permettergli di proporre un’istanza di rateazione del debito ai sensi dell’art. 19, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale ultima norma prevede, appunto, che si possa fare istanza per la rateazione del debito solo una volta che l’avviso di accertamento impositivo sia stato trasmesso all’Agente della riscossione.

La **rateizzazione** è un importante strumento di gestione dei rapporti tributari che agevola il contribuente nel pagamento dei propri debiti di imposta, in quanto questo può essere dilazionato in più *tranches*; garantisce, inoltre, un più sicuro adempimento dell’obbligazione tributaria.

La scelta per la rateizzazione può essere fatta sia prima, che dopo l’eventuale attività di controllo.

Nel primo caso – **rateizzazione senza previa attività di controllo** –, tale possibilità è riconosciuta dall’art. 20, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 per le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi in base alla dichiarazione. Tale norma è stata recentemente interessata dalla **Riforma fiscale** e, in particolare, dall’art. 8 del **d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1** in relazione al versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. In base a tale disposizione non è più prevista la necessità di una previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica e il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia (e non più entro il mese di novembre).

Nel secondo caso – **rateazione a seguito di attività di controllo** –, tale possibilità è riconosciuta in vari casi:

1. per le somme dovute in base a **comunicazione di irregolarità** (*ex* art. 36-*bis* ed art. 36-*ter*, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54-*bis*, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per le quali l’art. 3-*bis*, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 prevede una rateazione fino a 8 rate trimestrali di pari importo, per somme fino a 5.000 euro e, per importi superiori, fino a venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena (art. 15-*ter*, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
2. per le somme dovute a seguito di **accertamento con adesione** (art. 8, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) e di **acquiescenza all’accertamento** (art. 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218). È prevista una rateizzazione in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00. Il perfezionamento è realizzato con il pagamento anche solo della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena ed è dovuta la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 aumentata della metà (quindi una sanzione del 45%), applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;

PARTE I – PARTE GENERALE

3. per le somme dovute a seguito di **acquiescenza alle sanzioni** (artt. 16 e 17, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). L'art. 24, co. 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede che l'Ufficio che ha applicato la sanzione può (eccezionalmente) permettere il pagamento in rate mensili fino a un massimo di trenta. In ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
4. per le somme dovute a seguito di **ruoli (e degli accertamenti esecutivi)**, disciplinata dall'art. 19, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, nei casi di difficoltà economica del debitore nell'assolvimento del debito tributario, la quale deve essere provata nel caso di debito che ecceda i 60 mila euro. Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza del beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Il nuovo carico può tuttavia essere nuovamente rateizzato, previo pagamento, all'atto della nuova istanza di rateizzazione, del pagamento delle rate scadute;
5. per le somme dovute agli **enti locali** (l. 27 dicembre 2019, n. 160). L'ente creditore o l'agente della riscossione, su richiesta del debitore, può rateizzare il debito fino a un massimo di settantadue rate mensili e sempre che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;
6. per le somme dovute per le **definizioni e le rottamazioni** previste dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023).

La decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento del numero di rate indicate dal legislatore, anche se gli omessi versamenti non sono consecutivi.

In linea generale, comunque, «*in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario*» (Cass., Sez. V, 26 giugno 2020, n. 12735).